



# COMUNE DI DISO

Provincia di Lecce

## SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

### Determina del Responsabile di Settore N. 19 del 24/05/2018

PROPOSTA N. 150 del 24/05/2018

**OGGETTO:** REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). AFFIDAMENTO SERVIZI DI DPO ESTERNO DEL COMUNE E DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO AGLI UFFICI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO UE N. 2016/679 SULLA PRIVACY –

**VISTO E RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n.4 del 01.04.2018, con il quale alla scrivente sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Settore I - Amministrazione Generale;

### CONSIDERATO:

- A.** in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:
- di essere legittimato ad emanare l'atto;
  - di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- B.** in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell'atto:
- che i soggetti destinatari sono stati individuati ricorrendo a criteri di natura oggettivi assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;
  - di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari dell'atto;
  - di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
  - di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
  - di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- il Codice dell'Amministrazione Digitale, D. Lgs. n. 82/2005, così come modificato dal D. Lgs. n. 179/2016, che all'art. 51, rubricato "*Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni*", prevede che "*i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta*";

**Preso atto** che con Circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 103 del 5.05.2017, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti, cui sono soggetti i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni, ha disposto la sostituzione della circolare n.1/2017 del 17 marzo 2017, recante "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni", con nuove misure minime per la sicurezza informatica a cui le stesse Pubbliche Amministrazioni sono tenute a conformarsi;

**Considerato** che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo UE/2016/679 o GDPR (*General Data Protection Regulation*), che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

**Dato atto** che le Pubbliche Amministrazioni:

- dal 25 maggio 2018 sono obbligate ad applicare le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- avranno l'obbligo di trattare i dati secondo il principio della "*Privacy By Design*", considerando le tematiche relative alla protezione dei dati, sin dalla fase di progettazione dei sistemi che permettono il trattamento dei dati personali;
- avranno l'obbligo di trattare i dati secondo il principio della "*Privacy By Default*", attivando meccanismi per garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento e che, in particolare, la quantità dei dati raccolti e la durata della loro conservazione non vadano oltre il minimo necessario per le finalità perseguite;
- avranno l'obbligo di nominare un *Data Protection Officer*, detto anche Responsabile della Protezione dei dati DPO/RPD, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE 2016/679;
- dovranno documentare tutti i trattamenti di dati personali effettuati, precisando per ciascuno di essi l'origine e la natura dei dati, le categorie di interessati, le modalità e le finalità di trattamento, i tempi di conservazione, nonché eventuali comunicazioni a soggetti terzi o diffusioni;
- dovranno revisionare le informative agli interessati, i moduli di consenso, le nomine a responsabile del trattamento, a incaricato del trattamento, le clausole per il "trattamento dei dati personali" nei contratti con i fornitori o dipendenti e pianificarne l'adozione;
- dovranno definire un piano di conformità alle disposizioni - *compliance* -, che comprenda le valutazioni di impatto - DPIA, la revisione dei piani di *audit*, delle procedure e delle *policy* nonché piani di formazione;
- dovranno mettere in atto, riesaminare ed aggiornare adeguate misure tecniche ed organizzative, per garantire e dimostrare che le operazioni di trattamento vengono effettuate in conformità alla nuova disciplina - *accountability*;
- dovranno revisionare i presupposti normativi sui quali si fondano i trattamenti dei dati personali e registrarli;
- dovranno definire le procedure per la rilevazione, segnalazione e indagine di violazioni di sicurezza - *Data Breaches* - entro 72 ore dalla conoscenza dell'evento;
- dovranno valutare l'adozione di procedure di pseudonimizzazione dei dati e l'uso della crittografia;

**Ravvisata** la necessità di far fronte ai richiamati adempimenti attraverso il supporto specialistico di un soggetto qualificato e l'utilizzo di strumenti che ottimizzino l'adozione di misure adeguate per la protezione dei dati personali;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di G.C. n. 48 del 23.05.2018, immediatamente eseguibile, con la quale, tra l'altro, si è stabilito: - di prendere atto che, in merito alla nomina del DPO (Data Protection Officer) del Comune di Diso, non risulta possibile procedere mediante incarico interno sia per mancanza di professionalità idonee, sia per motivi di conflitto di interessi da parte delle figure apicali, (Segretario Comunale e Responsabili di Settore, in quanto già incaricati di ulteriori compiti inconciliabili con quello di DPO), rendendosi necessario procedere mediante apposito incarico a professionalità esterna, in possesso dei requisiti e delle competenze richieste dalla normativa; - di dare indirizzo agli uffici comunali competenti di procedere all'affidamento ad idoneo soggetto esterno dei servizi professionali necessari all'attuazione del Regolamento Europeo n.2016/679 in materia di protezione dei dati personali, ivi compresa la nomina del D.P.O. del Comune di Diso e le ulteriori attività di supporto e affiancamento a favore degli Uffici Comunali in relazione ai vari adempimenti che dovranno essere assicurati a partire dal 25 maggio 2018; - di dare atto che la spesa presumibile prevista, pari ad €. 3.000,00 annui, rappresenta un'uscita necessaria da sostenere al fine di ottemperare adeguatamente a precisi obblighi di legge, che entreranno in vigore a partire dal 25/05/2018 e che troverà copertura mediante stanziamento sugli appositi capitoli del bilancio annuale di previsione 2018, dando fin da ora mandato agli uffici competenti di provvedere in tal senso;

**RILEVATO**, infatti, che sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, in risposta a specifico quesito formulato in ordine ai requisiti del RPD, si legge che:

- la selezione dovrà tener conto di quanto previsto dal citato Regolamento n. 2016/679, il quale, nel disporre l'obbligo per tutti i soggetti pubblici di nominare un Responsabile della protezione dei dati, specifica che tale figura "*è designata in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della*

capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39" (art. 37, paragrafi 1, lett. a) e 5) e che "il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento" (considerando 97);

- "Con riferimento alle qualità professionali, l'articolo 37, paragrafo 5, non specifica quali tra queste debbano essere prese in considerazione nella nomina di un RPD; certamente, sono pertinenti, al riguardo, la conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati e un'approfondita conoscenza del Regolamento. Tale ultima qualità può essere dimostrata, in primo luogo, attraverso una documentata esperienza professionale e/o anche attraverso la partecipazione ad attività formative specialistiche (es.: master, corsi di studio e professionali, specie se risulta documentato il livello di acquisizione delle conoscenze). Ciò, anche considerato che, nel caso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico, il RPD dovrebbe possedere una conoscenza approfondita anche delle norme e procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore, in quanto la liceità del trattamento dei dati personali in questo ambito dipende dalla corretta applicazione delle regole di volta in volta previste dalla disciplina speciale";

**CONSIDERATO**, pertanto, che il comune di Diso è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie contemplata dall'art. 37, par. 1, lett a), del RGPD;

**RICONOSCIUTO** che nel vigente quadro normativo l'incarico in questione è riconducibile ad affidamento di servizio, con conseguente applicazione del decreto legislativo n.50/2016 ed, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);

#### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n.267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare, l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 3 della legge n.136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice degli appalti" e successive modifiche e integrazioni, da ultimo apportate con il D. Lgs. n.56/2017;

**VISTO**, in particolare, l'art. 36 del citato D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Contratti sotto soglia", che ai commi 1 e 2 recita: - 1. *L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.* - 2. *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta ... omissis";*

#### **DATO ATTO CHE:**

- il Comune non dispone né di un ufficio legale né di risorse umane con specifica competenza in materia di procedure informatiche, anche in presenza di carenza di risorse umane in organico, e che, conseguentemente, data la complessità della materia, si ravvisa la necessità di avvalersi di un professionista-operatore economico esterno con specifica competenza anche al fine di ricoprire il ruolo di DPO;
- gli interventi sopra descritti richiedono che il personale dell'ente sia supportato da esperti su tematiche inerenti la protezione dei dati e la trasparenza;

**CONSIDERATO** che, in tema di qualificazione della stazione appaltante, trattandosi di importo inferiore ai 40.000,00 euro, per l'acquisizione di beni e servizi, trova applicazione quanto previsto

dall'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;

**RITENUTO** di procedere ad affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.50/2016;

**DATO ATTO** che la scelta della procedura mediante affidamento diretto, di cui al presente atto, garantisce l'attuazione dei principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016, dei principi generali codicistici e, in particolare, vengono rispettati il principio dell'efficacia e della economicità perché l'affidamento risponde ad esigenze tecniche inderogabili ed urgenti del Comune, permettendo di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio degli Uffici comunali e nel rigoroso rispetto della normativa cogente;

**RILEVATO CHE:**

- sono pervenute spontaneamente e anche su richiesta della Stazione Appaltante diverse proposte di offerte del servizio in oggetto e che, fra queste, è pervenuta l'offerta della Società Cooperativa KHE, con sede in Tricase (Lecce), alla Via Vittorio Emanuele II n.17/19 – P.IVA: 04509730752, acquisita al Prot. n.5339 del 24.05.2018, conservata in atti;
- la stessa ha comunicato l'insussistenza di conflitto di interesse, rendendo le dichiarazioni di rito in ordine alla prevenzione della corruzione, e fornendo i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- con la società suddetta, anche con il suo supporto, si è quindi definito un elenco di compiti da assolvere rientranti nel ruolo di RPD;
- l'offerta formulata dalla società KHE risulta essere la più competitiva anche in ragione della qualità e quantità dei servizi offerti a supporto degli uffici comunali, del tutto sprovvisti di organico per l'assolvimento degli specifici adempimenti cogenti di legge, quali, ad esempio: - il monitoraggio periodico dell'Albo Pretorio, che garantisce maggiore sicurezza nell'espletamento dell'azione amministrativa oltre alla Formazione ed istruzione dei Responsabili di Settore e degli autorizzati al trattamento dei dati iniziali e in itinere;

**Vista E RICHIAMATA** la proposta della Società Cooperativa KHE, con sede in Tricase (Le), alla Via Vittorio Emanuele II n.17/19 – P.IVA: 04509730752, acquisita al Prot. n.5339 del 24.05.2018, che ha offerto i servizi di cui trattasi al costo annuo di €. 2.800,00 oltre IVA come per legge, a fronte dell'affidamento triennale del servizio;

**Dato atto** che il preventivo dell'operatore economico sopra individuato, di cui risulta comprovata la peculiare qualificazione tecnico-professionale maturata nel settore, si configura come quello più conveniente sia sotto l'aspetto economico, sia sotto l'aspetto della esaustività delle attività previste dal Regolamento (UE) 2016/679, risultando tale proposta quella economicamente più conveniente, in rapporto ad altri preventivi acquisiti attraverso informale indagine di mercato, ed in relazione alla completezza ed esaustività dei servizi offerti calibrati sulle esigenze, la dimensione organizzativa e la dotazione organica dell'Ente;

**RICHIAMATO** l'art. 32 "*Fasi delle procedure di affidamento*", comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prescrive: "*2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*";

**VERIFICATO** che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il servizio da acquisire presso Consip SpA ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n.488 e successive modificazioni e integrazioni, né risulta che la categoria di servizi da acquisire figura presente all'interno dei cataloghi di servizi ovvero di iniziative messi a disposizione e/o

attivi sul Mercato Elettronico della P.A., anche in rapporto alla qualità ed alla quantità dei servizi offerti;

**DATO ATTO CHE:**

in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all'ANAC il seguente CIG: ZCF23BD7BC;

- la richiesta del codice CIG non prevede nessuna contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, in quanto il valore posto a base d'asta è inferiore a € 40.000,00;
- la presente costituisce determinazione a contrattare, ai sensi dell'art.192 del T.U. n.267/2000;

**EVIDENZIATO CHE:**

- non si è proceduto alla redazione del DUVRI, in quanto trattasi di prestazione avente natura prettamente intellettuale, rientrante nel caso di esclusione di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. n.81/2008;
- ai sensi dell'articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del codice dei contratti è data facoltà alle amministrazioni, nei casi di affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), di non richiedere la cauzione provvisoria e ritenuto di avvalersi di tale facoltà per l'affidamento in oggetto;

**PRECISATO** che la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali sono stati oggetto di verifica e che in ogni caso l'operatore economico, provvederà a certificare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 ed, in ogni caso, l'assenza di condizioni o cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, come peraltro previsto dalle Linee Guida Anac n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" (punto 4.2.2.);

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione armonizzato 2018/2020;

**VISTO**, altresì, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

**ACCERTATO:**

- ai sensi dell'art.9, comma 21 lett. a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell'impegno di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, così come modificato dall'art. 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 "Disposizioni in materia di finanza e di funzionamento degli Enti Territoriali";

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'affidamento diretto del servizio di DPO esterno del comune e di supporto e affiancamento agli uffici in materia di attuazione del nuovo Regolamento UE n. 2016/679 sulla Privacy, per la durata di anni tre, alla Società Cooperativa KHE, con sede in Tricase (Lecce), alla Via Vittorio Emanuele II n.17/19 – P.IVA: 04509730752, acquisita al Prot. n.5339 del 24.05.2018, conservata in atti, al costo annuo di € 2.800,00 oltre IVA come per legge;

**Dato atto** che la spesa complessiva occorrente, pari ad € 2.800,00 annui, oltre IVA come per legge, per

complessivi €. 8.400,00 oltre IVA al 22%, trova imputazione ed adeguata copertura sul Cap.74 del Bilancio di Previsione pluriennale armonizzato 2018 – 2020, ove con il presente atto viene impegnata;

**VISTI:**

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.lgs. n. 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali";

**D E T E R M I N A**

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016, all'affidamento diretto del Servizio di DPO esterno del comune e di supporto e affiancamento agli uffici in materia di attuazione del nuovo Regolamento UE n.2016/679 sulla Privacy, per la durata di anni tre, alla Società Cooperativa KHE, con sede in Tricase (Lecce), alla Via Vittorio Emanuele II n.17/19 – P.IVA: 04509730752, acquisita al Prot. n.5339 del 24.05.2018, conservata in atti, al costo annuo di €. 2.800,00 oltre IVA come per legge;
3. Di dare atto che la relativa spesa occorrente, pari a complessivi €.8.400,00 oltre IVA al 22%, trova imputazione ed adeguata disponibilità sul Cap.74 del Bilancio di Previsione pluriennale armonizzato 2018/2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 30.03.2018, ove con il presente atto viene impegnata;
4. Di dare atto che, per effetto dell'affidamento dei servizi di cui al presente atto, con apposito decreto il Sindaco provvederà a nominare, quale il Responsabile della protezione dei dati personali (D.P.O. – *Data Protection Officer*) per il Comune di Diso;
5. Di dare atto, altresì, che, in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all'ANAC il seguente CIG: ZCF23BD7BC ;
6. Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica ed in particolare con i flussi di cassa al momento prevedibili e il pareggio di bilancio;
7. Di stabilire che alla società affidataria è fatto obbligo, pena la nullità assoluta del presente atto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
8. Di dare atto che la Società affidataria sarà edotta delle disposizioni concernenti i principi e gli obblighi, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, inseriti nel Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Diso, approvato con Deliberazione di G.C. n.8 del 23.01.2014 ed aggiornato con Deliberazione di G.C. n.52 del 19.05.2015, in conformità con quanto disposto dal D.P.R. n.62/2013, mediante trasmissione dell'indirizzo url del sito comunale, ove detto regolamento è pubblicato e reperibile all'interno della Sezione "Amministrazione Trasparente";
9. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune e in Amministrazione Trasparente - Sottosezione bandi e contratti - ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;
10. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico-Finanziario, per gli adempimenti di competenza ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del comma 4 dell'art. 184 e del comma 4 dell'art. 151 del D. Lgs. n.267/2000.

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 150 del 24/05/2018 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa SACCOMANNO MARIA ADELAIDE in data 24/05/2018

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 150 del 24/05/2018 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Diso, li 25/05/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. MINONNE LUIGI